

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

** *** **

Rep. N° 3118

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO E
L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CASTELNOVESE PER L'ATTUAZIONE DEL
"PROGETTO MUSICA", DI DIFFUSIONE DELLA PRATICA E DELLA
CULTURA MUSICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO
NOVEMBRE 2015 - SETTEMBRE 2018

** *** **

L'anno duemiquindici, ed il giorno *diciasette* del mese di *dicembre*
nella Residenza Municipale

F R A i Sigg.ri

- **GIAN-FRANCO FONTANESI**, nato a Bibbiano (RE) il 4/11/1964 domiciliato, per le funzioni che ricopre, presso il Comune di Castelnovo di Sotto che in questo atto rappresenta in qualità di Responsabile del 2° Servizio: Servizi alla Persona, Comunicazione, Informazione del **COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO** - P.I. 00453840357, giusto Provvedimento del Sindaco n° 16 del 31.12.2014, ed in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 28.11.2015,
- ed il **Sig. PAOLO PAVESI** nato a Guastalla (RE) il 13/07/1962 e residente a Guastalla in Via A.Moro, 24 C.F. PVSPLA62L13E253B, il quale, in qualità di legale rappresentante dichiara di agire in nome e per conto dell'"**ASSOCIAZIONE MUSICALE CASTELNOVESE**" con sede in Piazza IV Novembre, 1 a Castelnovo di Sotto (RE), regolarmente iscritta al registro delle associazioni (ex provinciale ora regionale) di cui all'art.5 della

PREMESSO

- ✓ che gli ulteriori, continuativi e progressivi tagli sui trasferimenti ai Comuni, oltre ai vincoli assunzionali previsti dalle varie leggi di stabilità degli ultimi anni, hanno ridotto e ridurranno ulteriormente le risorse finanziarie e gli organici a disposizione degli stessi, inducendoli a dare piena attuazione al "principio di sussidiarietà" previsto dalla Carta Costituzionale, evidenziando una forma di sviluppo delle funzioni amministrative per mezzo di associazioni e organizzazioni di volontariato, rendendo assolutamente necessaria la stipula di convenzioni con tali soggetti con chiara finalizzazione alla realizzazione di attività "utili" per lo sviluppo della comunità locale;
- ✓ che il Comune di Castelnuovo di Sotto, con propria deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 10 agosto 2015, immediatamente esecutiva, ha manifestato l'interesse a stipulare una convenzione – ai sensi dell'art.12 della L.R.34/2002 - con un'associazione di promozione sociale che abbia tale attività specifica nell'ambito delle proprie finalità statutarie e un'adeguata esperienza in materia, per realizzare, sul proprio territorio un progetto denominato "Progetto Musica", finalizzato alla diffusione della pratica e della teoria musicale mediante attività di varia natura, a carattere non competitivo e aperte a tutti, che consentano lo sviluppo armonico dell'individuo;
- ✓ che allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al citato "Progetto Musica" l'Amministrazione Comunale si è resa disponibile a concedere:
 - l'uso di alcuni locali comunali privi di sostanziale rilevanza economica -



ancorché in modo non esclusivo – allo scopo di valorizzarli e ottimizzarne l'uso per attività di tipo artistico e di promozione sociale nonché per garantire il rispetto delle disposizioni, degli orientamenti e dei criteri in materia di salvaguardia del principio di "conservazione" del bene, per una corretta gestione del patrimonio pubblico;

- un contributo finanziario, entro determinati limiti e condizioni;
- ✓ che allo scopo di individuare l'associazione di promozione sociale in grado di realizzare il progetto di cui sopra si è proceduto ad indire una valutazione comparativa pubblica, ai sensi dell'art.13 comma 1 della L.R.34/2002, aperta alla partecipazione di tutte le associazioni interessate, in possesso dei necessari requisiti;
- ✓ che nell'avviso di valutazione comparativa era stata salvaguardata la possibilità di stipulare la convenzione anche in presenza di una unica domanda, a condizione che vi fosse il possesso dei requisiti obbligatori e delle capacità/attitudini minime previste;
- ✓ che l'unica associazione partecipante alla citata valutazione comparativa è stata l'Associazione Musicale Castelnovese (p.g.4256 del 28.8.2015), la quale ha dato dimostrazione di possedere tutti i requisiti obbligatori richiesti nonché specifica attitudine e capacità operativa per la realizzazione del "Progetto Musica" presentato dalla stessa associazione, i cui contenuti rispettano e, anzi, migliorano gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale;
- ✓ che la citata associazione, oltre a possedere i requisiti richiesti, conosce perfettamente il territorio, anche in virtù delle sinergie che si sono sviluppate negli ultimi anni con le istituzioni e le altre associazioni locali;



- che per tutto quanto sopra il convenzionamento con la citata Associazione costituisce la modalità ottimale per il raggiungimento/miglioramento dei duplici obiettivi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sviluppare un progetto musicale sul territorio e realizzare un proficuo utilizzo dei locali sopra citati per finalità pubbliche, nel rispetto delle vigenti disposizioni, orientamenti e criteri in materia di salvaguardia del principio di "conservazione" del bene per una corretta gestione del patrimonio pubblico, tramite un maggiore utilizzo/controllo/presidio dell'immobile di Cogruzzo, soprattutto a seguito dei furti occorsi in tale stabile in passato;
- ✓ che la sottoscrizione della presente convenzione comporta l'accettazione senza riserve dei principi sopra citati;

Tutto ciò premesso, tra le parti di cui sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Castelnuovo di Sotto e l'Associazione Musicale Castelnovese allo scopo di attuare, nell'ambito del territorio di Castelnuovo di Sotto, nel periodo ottobre – settembre di ogni anno (denominata "stagione musicale"), il "PROGETTO MUSICA" così come presentato dall'associazione in sede di valutazione comparativa (p.g.4256 del 28.8.2015) - finalizzato alla diffusione della pratica e della teoria musicale mediante attività di varia natura, a carattere non competitivo e aperte a tutti, che consentano lo sviluppo armonico dell'individuo, contribuendo a realizzare un proficuo utilizzo di locali di proprietà comunale per tali finalità, nel rispetto delle vigenti disposizioni e orientamenti in materia di salvaguardia del principio di "conservazione" del



bene, tramite un maggiore utilizzo/controllo/presidio di tali locali – svolgendo le attività sottoindicate con le modalità ivi specificate:

a) organizzazione, nel periodo ottobre – maggio di ogni anno, per tutta la durata della presente convenzione, di corsi di orientamento musicale, sia di teoria che sullo strumento. Si terranno, annualmente, almeno 28 lezioni della durata di 60 minuti ciascuna, tra pratica e teoria, più due lezioni finali riservate ai gruppi di musica d'insieme. Al termine dei corsi, alla fine di maggio, si terrà il saggio finale, diviso in 2 giorni, uno riguardante i solisti e l'altro i gruppi di musica d'insieme. Se richiesto dagli allievi le lezioni sia di teoria che di pratica possono svolgersi a gruppi di 2 o massimo di 4 allievi. Tutti i corsi si svolgeranno in orario pomeridiano e serale; orari e date dovranno essere comunicate all'Ufficio Cultura prima dell'avvio dei corsi, per una idonea diffusione (si veda successivo art.2). I corsi previsti sono i seguenti: tromba, trombone, clarinetto, sax, flauto traverso, violino, viola, pianoforte, chitarra classica, chitarra acustica ed elettrica, batteria, percussioni, canto moderno, basso elettrico, tastiera, teoria e solfeggio, propedeutica e avviamento alla musica. In relazione ad eventuali richieste degli allievi, non inferiori a 2, potranno essere aperti altri corsi di altri strumenti/discipline (es.canto lirico, fisarmonica, ecc...);

b) organizzazione, nel periodo ottobre – maggio di ogni anno, di un corso rivolto ai minori della scuola comunale dell'infanzia finalizzato alla diffusione della cultura e del linguaggio musicale, intrecciato con altri linguaggi creativi; il corso, di durata non inferiore a 130 ore per anno scolastico, distribuite nell'arco di ciascun anno scolastico di vigenza

della convenzione, in accordo con i referenti della scuola, sarà tenuto da un insegnante con provata esperienza operativa per la specifica fascia di età;

c) svolgimento delle attività citate con insegnanti professionisti regolarmente diplomati e dotati di esperienza nell'insegnamento, così come da elenco nominativo presentato assieme al PROGETTO MUSICA; a tali fini l'associazione si impegna ad adottare modalità organizzative finalizzate a limitare il turn-over, allo scopo di salvaguardare il più possibile la continuità didattica per tutto il periodo della convenzione, presentando, annualmente, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, specifico elenco nominativo;

d) collaborazione con l'Ufficio Cultura, giovani, sport e tempo libero del Comune per la promozione e il supporto dell'attività di gruppi musicali che diano idonea dimostrazione di:

- avere sede operativa nel territorio Castelnovo di Sotto
- essere gruppi strutturati, effettivamente attivi e operativi nell'intero arco dell'anno
- non avere alcun fine di lucro
- essere composti da non professionisti;

e) esecuzione di una esibizione pubblica con gli insegnanti dei corsi, concordandone data, orari e location con l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della programmazione culturale estiva del Comune. Tutte le spese relative a tali esibizioni concertistiche, fatta eccezione delle spese per la S.I.A.E., del palcoscenico, e del service audio/luci, saranno a carico dell'associazione;



f) collaborazione con il Comune per lo svolgimento delle seguenti altre attività, a contenuto musicale, sul territorio comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- individuazione di musicisti professionisti, semiprofessionisti e/o dilettanti da fare esibire nell'ambito della programmazione culturale estiva, con particolare attenzione ai musicisti residenti nel comune di Castelnuovo di Sotto;
- organizzazione di convegni e o altre iniziative di ambito musicale;

g) allestimento e gestione dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, come sala prove per i gruppi musicali che ne facciano richiesta. Tale sala prove dovrà essere:

- allestita con idoneo materiale fonoassorbente e ignifugo, che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale al termine della convenzione;
- dotata della strumentazione necessaria affinché possa essere utilizzata adeguatamente come sala prove; la strumentazione rimarrà di proprietà dell'associazione, al termine del periodo convenzionale;
- gestita con le modalità stabilite nel vigente regolamento comunale, approvato con delibera di Giunta Comunale n.14 del 5.3.2002. La sala potrà essere utilizzata, previa prenotazione direttamente al personale dell'Associazione, dalle ore 15 alle ore 24, per tutto l'anno;

h) le tariffe a carico degli utenti, stabilite dall'Associazione e presentate in sede di valutazione comparativa, solo per le attività di cui ai precedenti lettere a) e g) saranno mantenute per tutto il periodo convenzionale e i relativi importi saranno introitati e gestiti fiscalmente dall'associazione



stessa (si veda il successivo art.8); tutte le altre attività incluse nel progetto saranno gratuite per gli utenti.

ART.2 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1. Ai fini di una corretta attuazione delle attività progettuali, prima dell'avvio dell'annuale "stagione musicale" (ottobre – settembre dell'anno successivo), i responsabili della gestione del progetto, individuati nel Referente dell'Ufficio Cultura, giovani, sport e tempo libero del Comune e nel Presidente/Direttore artistico dell'Associazione, predispongono il relativo programma operativo i cui risultati sono valutati attraverso incontri periodici stabiliti di comune accordo, orientativamente all'inizio, a metà e al termine della "stagione musicale". Dovranno, in particolare, essere definiti e pubblicizzati, allo scopo di garantire la massima trasparenza:

- a) durata e orari dei corsi musicali e dei relativi saggi finali;
- b) elenco nominativo delle risorse umane messe a disposizione dall'Associazione per le attività di cui al progetto musica per la "stagione musicale" in avvio, oltre ad ogni variazione che, per qualsiasi causa, dovesse verificarsi rispetto a quanto comunicato in sede di valutazione comparativa o rispetto alla stagione musicale precedente, nonché il livello di professionalità e di esperienza degli eventuali sostituti, garantendo comunque il possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per l'assolvimento delle attività affidate.
- c) tariffe a carico degli utenti per le attività dei corsi e della sala prove, da mantenersi comunque entro i limiti stabiliti nel progetto presentato dall'Associazione in sede di valutazione comparativa;
- d) modalità per l'attuazione del precedente articolo 1, comma 1d);



2. L'associazione, annualmente, non appena avviati i corsi, comunica all'Ufficio Cultura, giovani, sport e tempo libero il numero degli allievi iscritti.
3. Ogni evento e/o variazione che possa incidere sull'attuazione del progetto deve essere, comunque, comunicata immediatamente al Comune.

ART.3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCALI E DI BENI MOBILI ACCESSORI

1. Le attività progettuali devono svolgersi presso locali idonei messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, ancorchè in via NON esclusiva, armonizzando tali attività con altre eventuali, svolte nei medesimi locali. All'avvio del progetto i locali individuati per la realizzazione delle attività progettuali sono i seguenti:

- a) i locali evidenziati nella planimetria allegata (**Allegato Sub1**) tra quelli siti al primo piano del Centro Culturale di Piazza IV Novembre 9, sopra la biblioteca comunale, saranno utilizzati per i corsi e le attività didattico musicali di cui alla lettera a) del precedente art.1, per attività ricettive e organizzative;
- b) il locale posto al piano terra dell'edificio delle ex Scuole Elementari di Cogruzzo, ubicato in Via San Leonardo n.15, censito al N.C.E.U. al foglio 20, mappale 10, evidenziato nella planimetria allegata (**Allegato Sub2**), sarà utilizzato per la sala prove di cui alla lettera g) del precedente art.1;
- c) locali della scuola dell'infanzia comunale, per l'attività didattica con i bambini di cui alla lettera b) del precedente art.1;
- d) altri locali/spazi/location, in relazione alla tipologia delle attività proposte nel progetto, saranno individuati successivamente.

2. L'Associazione, a seguito di specifico sopralluogo svoltosi il 27 agosto 2015



a cura del Presidente dell'Associazione medesima:

- prende atto che i locali e i relativi impianti tecnologici risultano essere in buono stato di conservazione, non presentano elementi visibili e riconosciuti che possano costituire pericolo per l'incolumità del personale dell'Associazione e/o degli utenti che li frequentano e in condizione di ospitare le attività cui sono destinati;
- si impegna ad utilizzare tali locali, nel rispetto della specifica capienza, esclusivamente per le finalità e gli scopi previsti dalla presente convenzione, concordando gli orari con i competenti uffici allo scopo di armonizzarli con eventuali altre necessità, rispettando gli eventuali regolamenti comunali in materia, mantenendone inalterato il relativo stato di consistenza, in conformità alle vigenti normative in materia di regolarità strutturale, di igiene e di sicurezza in genere e, in ogni caso, svolgendo l'attività in condizioni tali da non pregiudicare in alcun modo la sicurezza del proprio personale e/o degli utenti che li frequentano;
- si impegna a riconsegnarli, dopo l'uso, nello stesso stato, fatto salvo il normale deterioramento, segnalando tempestivamente all'Area LL.PP. e Patrimonio dell'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo eventuali situazioni di difformità rispetto allo stato/consistenza iniziale che si rilevino nel corso della convenzione affinché si possa provvedere in merito, consapevole che ogni difformità non derivante dal normale deterioramento d'uso (incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, ecc...) dovrà essere rifusa a carico dell'Associazione stessa, senza che ciò comporti onere alcuno per l'Amministrazione Comunale.



3. L'Associazione, inoltre:

- prende atto della consistenza e dello stato dei beni mobili e delle strumentazioni di proprietà del Comune attualmente contenuti nei locali sopra individuati, tutti in buono stato di manutenzione, come risulta dagli inventari vigenti, tenuti dall'Ufficio Economato del Comune, di cui l'Associazione ha preso visione, e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per gli usi cui sono destinati, per le finalità previste dalla presente convenzione e in modo tale da non pregiudicare in alcun modo la sicurezza del proprio personale e/o degli utenti, mantenendone inalterato il relativo stato di consistenza;
 - si impegna a segnalare tempestivamente all'Ufficio Economato eventuali situazioni di difformità, rispetto allo stato/consistenza iniziale risultante dall'inventario, che si rilevino nel corso della convenzione, affinché si possa provvedere in merito, consapevole che ogni difformità non derivante dal normale deterioramento d'uso (incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, ecc...) dovrà essere rifiuta a carico dell'Associazione stessa, senza che ciò comporti onere alcuno per l'Amministrazione Comunale.
4. Resta inteso che il Comune di Castelnuovo di Sotto potrà utilizzare o concedere in uso a terzi i locali sopra citati in orari in cui questi non sono utilizzati dall'Associazione Musicale Castelnovese.
5. Gli uffici/servizi tenutari degli inventari si impegnano a tenerli aggiornati ogni qualvolta in cui se ne rilevi la necessità, per variazioni occorse rispetto allo stato/consistenza iniziale, in contraddittorio con l'Associazione.

ART.4 – ALTRI OBBLIGHI E COMPETENZE DELL'ASSOCIAZIONE



1. L'Associazione si impegna a realizzare il PROGETTO MUSICA, presentato in sede di valutazione comparativa, così come dettagliato al precedente art.1, nel pieno rispetto della presente convenzione, del proprio Statuto, dei regolamenti comunali e delle disposizioni normative nazionali e/o regionali di tempo in tempo vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale, nonché delle eventuali relative circolari attuative.

2. Si impegna, inoltre:

- a) a garantire la continuità degli interventi e delle attività;
- b) a realizzare tutte le attività con proprio personale, volontario, dipendente, collaboratore e/o autonomo. Eventuali contratti di lavoro dipendente dovranno essere formalizzati nel pieno rispetto delle norme contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si attua il progetto per i dipendenti delle imprese del settore, nonché degli obblighi e degli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali vigenti; analogamente dovrà procedersi in caso di attivazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di lavoro autonomo. L'associazione rimane, in ogni caso, unica responsabile di tali oneri, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Comune;
- c) a garantire tutte le coperture assicurative previste dalle disposizioni normative vigenti, costituendo tale elemento presupposto essenziale della convenzione, i cui oneri sono a carico del Comune, che le rimborsa all'associazione nell'ambito del contributo di cui al successivo art.6;
- d) a osservare e rispettare le capienze e le norme di sicurezza e



antifortunistiche all'interno dei locali assegnati, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Area LL.PP. e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo l'eventuale necessità di urgenti ed inderogabili interventi atti a garantire l'efficacia di tali norme;

e) a collaborare, qualora se ne ravveda la necessità, con altre associazioni operanti nei medesimi locali, al fine di garantirne la più ampia e funzionale fruizione, con particolare riferimento alla gestione e conduzione degli spazi comuni, degli impianti e relative utenze, delle aree di pertinenza nonché delle infrastrutture presenti.

ART.5 – RENDICONTO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

1. L'Associazione, al fine di consentire al Comune di Castelnuovo di Sotto di monitorare e valutare costantemente i dati, l'effettiva realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione e il mantenimento dell'equilibrio economico costi/benefici per finalità statistiche, di programmazione e di controllo, nonché per consentire l'eventuale liquidazione del contributo di cui al successivo articolo, si impegna a presentare all'Ufficio Cultura, Giovani, Sport e tempo libero del Comune, al termine di ogni "stagione musicale" annuale (comunque entro il mese di settembre di ogni anno con riferimento alla stagione musicale appena conclusa) una relazione in merito, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal rappresentante legale sotto sua diretta responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, evidenziante:

a) tutte le attività effettivamente realizzate nel corso della stagione musicale conclusa, con riferimento alle attività previste dalla presente convenzione, così come concordate ai sensi del precedente art.2, con i



numeri della relativa utenza per ciascuna attività realizzata (corsi di musica, sala prove, ecc...), distintamente in termini quantitativi e qualitativi (per fascia di età);

b) un quadro sintetico delle risultanze dell'ultimo esercizio finanziario chiuso, che consenta di monitorare costantemente l'equilibrio economico della gestione.

ART.6 – RIMBORSI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE

1.

Allo scopo di sostenere

le attività oggetto della presente convenzione, mantenendo tariffe popolari e accessibili a tutta la Cittadinanza, il Comune, oltre a mettere a disposizione appositi locali, ancorchè in via non esclusiva, così come stabilito al precedente art.3, si impegna a contribuire corrispondendo all'Associazione un contributo ordinario fino all'importo massimo di Euro 9.000,00 annui (Euro 27.000,00 per tutto il periodo convenzionale), comprensivo del rimborso dei costi per la copertura assicurativa delle persone messe a disposizione dall'Associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente; è fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito ai successivi commi.
2. L'importo del contributo complessivo annuo, che non può, in ogni caso, essere superiore al saldo passivo effettivamente riscontrato dalle risultanze dell'ultimo esercizio finanziario chiuso (vedi precedente art.5, lettera b), è da intendersi automaticamente impegnato sugli specifici stanziamenti di bilancio/capitoli di P.E.G. degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 con la stipula della presente convenzione, senza necessità di



ulteriori atti, ai sensi dell'art.183 comma 2c) del D.Lgs.267/00, e sarà effettivamente corrisposto in tre rate, riferite ai periodi Ottobre/Dicembre, Gennaio/Maggio e Giugno/Settembre, con le seguenti modalità:

a) una prima rata fissa, di Euro 2.500,00, da corrispondersi entro la fine di Dicembre, a condizione dell'effettiva attivazione dei corsi e dell'effettivo espletamento dell'attività di comunicazione dei dati e delle informazioni di avvio della stagione musicale al Comune, ai sensi del precedente art.2;

b) una seconda rata fissa, di Euro 3.500,00, da corrispondersi al termine dell'attività didattica (maggio), entro la fine di Giugno, a condizione che corsi e saggio finale si siano svolti regolarmente;

c) una terza rata a saldo, di Euro 3.000,00, da corrispondersi al termine della "stagione musicale" (settembre), entro 1 mese dalla presentazione della relazione di cui al precedente art.5, a condizione che sia stata integralmente rispettata la presente convenzione, con particolare riferimento agli accordi presi a inizio stagione ai sensi del precedente art.2, agli eventuali ulteriori accordi presi durante la "stagione musicale" di riferimento, all'effettiva stipula delle polizze assicurative previste per legge e alla presentazione della relazione con i dati riferiti alla stagione musicale appena conclusa, ai sensi del precedente art.5.

2. Gli acconti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) saranno erogati, in via automatica e senza ulteriore atto, a cura del Servizio Finanziario, previa verifica del rispetto delle condizioni evidenziate al precedente comma, fatta salva la possibilità di sospensione a cura del Responsabile del Servizio competente e/o del Responsabile del Servizio Finanziario qualora siano



state rilevate violazioni degli impegni/obblighi assunti dall'Associazione con la stipula della presente convenzione, in relazione alle proprie funzioni professionali, nell'ambito delle attività di loro specifica competenza. La rata a saldo di cui al precedente comma 2, lettera c) sarà erogata solo a seguito delle verifiche ivi stabilite.

3. Per l'anno 2015, trattandosi di anno di "transizione" da una vecchia ad una nuova modalità di pagamento, il contributo previsto dalla precedente convenzione, di Euro 10.000,00 annui, sarà corrisposto in via proporzionale per il periodo di vigenza della convenzione stessa nel corso del 2015 (Gennaio – Settembre 2015), per un totale complessivo di Euro 7.500,00. In ogni caso l'importo non potrà essere superiore al saldo passivo effettivamente riscontrato dalle risultanze dell'ultimo esercizio chiuso; per il periodo Ottobre – Dicembre, essendo già vigente la presente convenzione, si procederà così come stabilito al precedente comma 2.
4. Il contributo di cui al presente articolo è fuori del campo di applicazione dell'i.v.a., trattandosi di contributo in conto esercizio ad integrazione dei ricavi della gestione.
5. Ai fini dell'esonero dall'applicazione della ritenuta del 4% di cui all'art.28, 2° comma del D.P.R.600/73, il legale rappresentante dell'Associazione, firmatario della presente convenzione, dichiara che i contributi di cui al presente articolo sono corrisposti per il perseguimento di attività istituzionali, che non assumono carattere di commercialità, ai sensi dell'art.108, comma 2 bis del DPR 917/86.
6. Per gli anni successivi al primo, a seguito della valutazione delle relazioni e del rendiconto della gestione di cui al precedente art.5, il contributo



massimo concedibile ai sensi del precedente comma 1 potrà essere oggetto di variazioni in diminuzione o in aumento, di comune accordo tra le parti, per il consolidarsi dell'attività gestionale, per comprovate variazioni di costi gestionali evidenziando il venire meno dell'equilibrio economico costi/benefici o per la progressiva cessazione della crisi economica e il conseguente ripristino di condizioni finanziarie tali da consentire il raggiungimento di una minima situazione di autonomia dei Comuni, compatibilmente alle vigenti disposizioni normative in materia di bilancio e di patto di stabilità.

7. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva la possibilità di ridurre l'importo di cui al precedente comma 1 qualora entrino in vigore disposizioni normative che riducano ulteriormente le possibilità di spesa da parte del Comune, a decorrere dall'anno finanziario dal quale tali disposizioni entrano in vigore.

ART.7 - ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune, oltre a quanto stabilito dai precedenti articoli, si impegna a:
- a) farsi carico dell'assicurazione ordinaria dei locali messi a disposizione e delle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) consentire l'utilizzo dei fotocopiatori per attività didattiche e per iniziative divulgative dell'attività musicale dell'Associazione.
 - c) mettere a disposizione il sito web istituzionale e le bacheche comunali per le attività di divulgazione dell'attività oggetto della presente convenzione sul territorio.
2. Il Comune, tramite il Servizio LL.PP. e Patrimonio dell'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo", cui è stata trasferita la manutenzione/gestione del



patrimonio immobiliare comunale, si impegna a:

- a) effettuare periodici sopralluoghi per verificare la conformità alle vigenti norme dei locali e relativi impianti, nonché il relativo stato; ogni danno rilevato rispetto allo stato iniziale, non derivante dal normale deterioramento d'uso (incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, ecc...) dovrà essere rifuso a carico dell'Associazione;
 - b) curare, tramite l'Area Tutela e Valorizzazione del territorio dell'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo", la manutenzione degli impianti termici esistenti, in attuazione delle disposizioni normative vigenti;
 - c) garantire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non derivino da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso e dolo imputabili all'Associazione, nel qual caso rimangono interamente a carico dell'Associazione stessa.
3. Relativamente agli interventi di manutenzione, qualora si renda assolutamente necessario un intervento urgente e non procrastinabile, l'Associazione attiva immediatamente il Servizio LL.PP. e Patrimonio dell'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo", che provvederà quanto prima.

ART.8 - TARIFFE

1. L'Associazione si impegna a mantenere per tutto il periodo convenzionale le tariffe presentate in sede di valutazione comparativa per i corsi di teoria e pratica strumentale e per la gestione della sala prove di cui al precedente art.1, comma 1, lettere a) e g), che saranno riscosse e gestite dall'Associazione, che dovrà tenere adeguata e separata contabilità in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, su richiesta anche informale degli incaricati del controllo.




ART.9 - PUBBLICITA'

1. L'Associazione Musicale Castelnovese predispone, a proprie spese, ogni iniziativa/supporto affinché sia garantita un'adeguata divulgazione di tutte le attività del "PROGETTO MUSICA" di cui alla presente convenzione.
2. Quale che sia la modalità pubblicitaria adottata, essa dovrà essere preventivamente approvata dall'Ufficio Cultura, giovani, sport e tempo libero del Comune di Castelnuovo di Sotto.
3. Il Comune partecipa all'attività di divulgazione sostenendo la spesa per le fotocopie delle locandine e mettendo a disposizione il sito web, i social network comunali eventualmente attivi, e le bacheche comunali. La diffusione delle locandine medesime in spazi diversi da quelli comunali è a cura dell'Associazione.

ART.10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI – ASSICURAZIONI

1. L'Associazione esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio della presente convenzione, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Ai fini citati il Concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, con massimali di garanzia non minori di Euro 150.000,00 per sinistro.
3. Il Comune di Castelnuovo di Sotto garantisce, per quanto di competenza, l'assicurazione degli immobili.



ART.11 – RAPPRESENTATIVITA'

1. L'Associazione Musicale Castelnuvese si impegna a inserire una rappresentanza dei genitori e/o degli allievi dei corsi di orientamento musicale nel proprio Consiglio di Amministrazione.

ART.12 - DURATA, RISOLUZIONE, RECESSO, CONDIZIONE SOSPENSIVA

1. La presente convenzione decorre dal momento della stipula, fino al 30 settembre 2018.
2. L'eventuale rinnovo è oggetto di specifico ulteriore atto.
3. Eventuali violazioni/inadempienze rispetto al contenuto della presente convenzione sono contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione; decorso il termine per la regolarizzazione, le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione, fatte salve, in ogni caso, le vigenti disposizioni civilistiche in materia di risarcimento del danno.
4. In particolare, possono comportare la risoluzione della convenzione, previa contestazione di cui al presente comma, le seguenti violazioni/inadempienze:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti obbligatori previsti per la partecipazione alla presente valutazione comparativa, durante la vigenza della convenzione;
 - b) mancata attuazione delle attività progettuali proposte nei termini fissati;
 - c) sospensione non autorizzata delle attività progettuali proposte per più di una settimana consecutiva o 15 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno scolastico (ottobre/maggio) – fatta eccezione per i periodi di chiusura delle attività per le Festività natalizie e pasquali;



- d) adibizione ai servizi di personale privo dei requisiti professionali adeguati, come risultanti dall'elenco del personale docente, nel progetto proposto;
- e) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti comunali con funzioni specifiche;
- f) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale impiegato;
- g) scioglimento o cessazione dell'associazione;
- h) cessione della convenzione;
- i) mancata presentazione delle garanzie assicurative previste entro 30 (trenta) giorni dalla data della stipula;
- l) accertamento della riscossione di tariffe diverse, ancorchè inferiori, rispetto alle tariffe così come dichiarate dall'associazione nel PROGETTO MUSICA, presentato in sede di valutazione comparativa;
- m) altre gravi o reiterate inosservanze di quanto prescritto dalla convenzione e dalla proposta progettuale presentata in sede di valutazione comparativa, con particolare riferimento ai comportamenti che violano il principio di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori, trattandosi di servizio pubblico finalizzato a soddisfare l'interesse dell'intera collettività all'apprendimento della teoria e della pratica musicale.

5. L'eventuale recesso anticipato deve essere comunicato alla controparte con preavviso scritto di almeno quattro mesi; l'Associazione dovrà,



comunque, garantire la conclusione dei corsi previsti per l'anno scolastico in corso, fatti salvi i casi di gravi inadempienze rilevate dall'Amministrazione Comunale.


6. In ogni caso l'Amministrazione comunale potrà recedere dal presente accordo anche con effetto immediato, per motivi di pubblico interesse, dalla data in cui tali motivi sono venuti a conoscenza del Comune, o per l'entrata in vigore di disposizioni normative che non ne consentano la prosecuzione, anche a causa dell'oggettiva riduzione delle risorse disponibili, a decorrere dall'anno finanziario dal quale tali riduzioni entrano in vigore.
7. In caso di recesso anticipato è riconosciuto all'Associazione un contributo calcolato in proporzione alla effettiva durata del servizio prestato nel periodo OTTOBRE - MAGGIO, con riferimento al contributo annualmente stanziato come previsto al precedente art.6.

ART.13 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di insorgenza di controversie per l'esecuzione e/o l'interpretazione della convenzione in oggetto, le parti procederanno ad ogni tentativo finalizzato alla conciliazione amichevole, salvi ed impregiudicati i diritti di ricorrere agli strumenti di giustizia ordinaria una volta esperito e fallito tale tentativo; in tal caso il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

ART.14 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Sono a completo ed esclusivo carico dell'Associazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, ivi comprese, ove dovute, quelle di copia, di bollo, di registrazione.



2. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Letto, confermato, e sottoscritto

p. Comune di Castelnuovo di Sotto

Il Responsabile del 2° Servizio

Gian Franco Fontanesi



Conv-Ass Musicale 2014-2018

p. l'Associazione Musicale Castelnuovese

Il Presidente

Paolo Pavesi



ASSOCIAZIONE MUSICALE CASTELNOVESE
Sede Leg. Via Fratelli di Dio, 6
42024 Castelnuovo di Sotto (RE)
Sede Op. Piazza 4 Novembre, 9
42024 Castelnuovo di Sotto (RE)
Partita IVA 02190490355



**DICHIARAZIONI DI RISPETTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO (D.P.R. 16-4-2013 n. 62, art.14)**

1. Il Presidente dell'Associazione dichiara, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia:

- a) che non vi sono ex dipendenti del Comune di Castelnuovo di Sotto che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso l'Associazione, prendendo atto che, ai sensi della normativa vigente, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- b) che l'Associazione ha preso attenta visione del *Codice di Comportamento* vigente del Comune di Castelnuovo di Sotto – pubblicato nel sito web comunale - approvato in attuazione del *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, dichiarando di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare.

2. Il Responsabile firmatario della presente dichiara:

- a) che nella conclusione della presente convenzione per conto del Comune, nonché nella sua fase di esecuzione, non è ricorso a mediazione di terzi, né ha corrisposto e/o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione della convenzione;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller 'y' and a 'b'.

b) di non avere stipulato con l'Associazione contratti a titolo privato né ricevuto
altre utilità nel biennio precedente.

Letto, approvato e sottoscritto

p. Comune di Castelnovo di Sotto

p. l'Associazione Musicale Castelnovese

Il Responsabile del 2° Servizio

Il Presidente

Gian Franco Fontanesi

Paolo Pavesi




ASSOCIAZIONE MUSICALE CASTELNOVESE
Sede Leg. Via Fratelli di Ditta n°
42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Sede Op. Piazza 4 Novembre, 9
42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA 02190490355

ALLEGATI:

Sub 1 cinque locali tra quelli siti al primo piano del Centro Culturale di Piazza
IV Novembre 9)



PLANTY PRIMO PIANO





1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCO POPOLARE

AGENZIA/UFFICIO PROV.
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME	DATA DI NASCITA
4 COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO			
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV	CODICE FISCALE
<input type="checkbox"/>	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	00453840357

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME	DATA DI NASCITA
5 ASSOCIAZIONE MUSICALE CASTELNOV			
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV	CODICE FISCALE
<input type="checkbox"/>	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	02190490355

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
TIG2		<input type="checkbox"/>	RIP	20153118
codice	sub. codice (*)			Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
456T		112,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 112,00

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO				
DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE				
DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE		
giorno	me	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELO
18	dic	2015	05034	66276

